



*Bando per la concessioni di contributi
per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese
turistiche in aree di montagna*

REGIME DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

Criteria e modalità per la concessione dei contributi alle imprese

1. Premessa

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva del turismo veneto è necessario riqualificare e innovare le strutture alberghiere, all'aria aperta e quelle complementari così come definite dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

In particolare l'articolo 42, della citata legge regionale prevede che la Giunta regionale, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell'offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, possa disciplinare misure di agevolazione e di incentivazione finanziaria.

Inoltre la stessa legge regionale promuove gli interventi di cui all'articolo 43 e 44 relativi rispettivamente ad interventi per il turismo accessibile e ad interventi per il turismo sostenibile.

Il presente allegato alla deliberazione definisce quindi una serie articolata di disposizioni operative e fornisce i criteri generali e le disposizioni procedurali per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti in aree di montagna di importo superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.500.000 in regime di aiuti compatibili con il mercato interno e ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013..

2. Destinazione delle risorse

Le risorse oggetto del presente bando (pari a € 3.500.000) sono destinate a dare copertura, sulla base delle specifiche graduatorie, al fabbisogno rappresentato dalle istanze di contributo presentate dai soggetti aventi titolo, di cui al punto 4, per la realizzazione degli interventi di cui al punto 5. I fondi disponibili sono così suddivisi per Provincia:

- 2.050.000,00 per l'area provinciale di Belluno (circa 63,9% delle presenze turistiche della montagna);
- 400.000,00 per l'area provinciale di Vicenza (circa 11% del turismo montano);
- 900.000,00 per l'area di Verona (oltre 25% del turismo montano);
- 150.000 € per l'area provinciale di Treviso (circa 0,1% del turismo di montagna).

Saranno redatte quattro distinte graduatorie, una per ciascun ambito provinciale interessato dalla presenza di comuni montani ai sensi della legge regionale n. 25/2014.

3. Localizzazione

Gli interventi del presente bando possono essere realizzati nell'ambito del territorio dei comuni montani, di cui all'Allegato A) della legge regionale n. 25/2014 che si riportano di seguito per comodità del lettore:

- PROVINCIA DI BELLUNO: tutti i comuni ricadenti nell'ambito provinciale;

- **PROVINCIA DI VERONA:** Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Brentino Belluno, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Velo Veronese, Vestenanova;
- **PROVINCIA DI VICENZA:** Altissimo, Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lusiana, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Posina, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, San Pietro Mussolino, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico;
- **PROVINCIA DI TREVISO:** Fregona, Revine Lago, Segusino.

La localizzazione dell'intervento dovrà essere individuata in fase di presentazione della domanda.

4. Soggetti ammissibili

Sono soggetti beneficiari del contributo previsto all'articolo 42 della legge regionale n. 11/2013, le micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. L'impresa beneficiaria deve essere iscritta nel registro delle imprese o al R.E.A. ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale).

I soggetti ammissibili devono altresì:

- avere sede operativa¹ in area montana, nella quale realizzare il progetto, salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo;
- essere proprietari e/o gestire direttamente una tipologia di strutture ricettive alberghiere, così come definite dall'articolo 25 della legge regionale 11/2013, ed elencate di seguito: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi.

Sono ammissibili anche gli immobili che possiedono la destinazione d'uso alberghiera, in conformità alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, ma che attualmente hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva alberghiera, a condizione che entro sei mesi dall'ultimazione degli interventi finanziati, ottengano la relativa classificazione di: albergo, hotel, villaggio-albergo o residenza turistico-alberghiera, rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

L'ottenimento della relativa classificazione è condizione pregiudiziale per l'erogazione del saldo e il mancato conseguimento della classificazione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Sono ammissibili anche le strutture ricettive alberghiere che a seguito degli interventi finanziati assumono una nuova e diversa tipologia e livello di classificazione di struttura ricettiva alberghiera.

Alle agevolazioni non possono accedere le imprese considerate in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Non sono inoltre ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del predetto Regolamento².

¹ Per sede operativa si intende l'immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti così come definita all'articolo 2, lettera i) della legge regionale n. 11/2013.

² Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto concerne la sede operativa di cui sopra, si riporta quanto stabilito al riguardo dall'art. 1, comma 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014: "Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto".

Pertanto, qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia indicato la sede operativa localizzata in area di montagna nella quale realizzare il progetto, tale requisito deve sussistere, a pena di revoca del contributo, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

5. Interventi e spese ammissibili a contributo

Trattandosi di interventi in regime di aiuto compatibili con il mercato interno, sono considerati ammissibili, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i progetti d'impresa che prevedono uno o più dei seguenti investimenti:

- l'ampliamento di uno stabilimento esistente,
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi,
- la trasformazione del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Tali principi applicati ad imprese del settore turistico ricettivo sono da intendersi, ai fini del presente bando, riferiti ad interventi volti a favorire l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva. In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano una vera e propria rigenerazione e il riposizionamento dell'impresa mentre sono esclusi interventi di mera ristrutturazione e/o di ordinaria manutenzione.

Fermo restando quanto appena sopra indicato, si esplicitano, a puro titolo di esempio, le tipologie possibili di interventi ammissibili al finanziamento e che possono rientrare nel progetto dell'impresa:

- interventi di ampliamento, riconversione e innovazione delle strutture ricettive;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l'attivazione o l'implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;
- realizzazione di impianti per migliorare l'efficienza energetica;
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili.

Gli interventi saranno considerati ammissibili purché rispettino la normativa vigente in materia ambientale e, in particolare, laddove applicabile, la normativa vigente in materia di valutazione di incidenza, di cui alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, pubblicata nel BUR n. 120 del 19 dicembre 2014.

Per essere ritenuto ammissibile il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella di domanda di contributo.

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.

Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie:

- a) opere edili/murarie e di impiantistica,
- b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;

- c) progettazione, collaudo e direzioni lavori,
- d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto;
- e) diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 651/2014.

Sono ammissibili ampliamenti delle strutture esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra descritte. Non sono invece ammissibili investimenti ex novo che comportano la costruzione di nuove unità ricettive.

Sono altresì ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative all'acquisto di beni ammortizzabili. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 7% dell'importo relativo all'intervento ammissibile.

Ai fini della relativa ammissibilità al contributo le spese devono essere:

1. sostenute e pagate³ esclusivamente dal Beneficiario del contributo del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
2. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando), fatta eccezione per le spese di progettazione, e pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
3. strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
4. al netto dell'IVA;
5. analiticamente indicate nel modulo di domanda di partecipazione al bando e nell'Allegato C da presentare tramite SIU;
6. i beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi.

Sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa non inferiori a € 500.000,00 e fino ad un massimo di € 1.500.000,00; la sommatoria delle spese ammissibili non può comunque superare il limite massimo indicato. Qualora l'importo presentato superi tale limite il valore della spesa ammissibile sarà ricondotto al limite massimo stabilito.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna unità operativa dalla stessa gestita.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente provvedimento spese inerenti edifici e fabbricati non nella disponibilità dell'impresa o realizzati dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario.

Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:

1. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
2. per i contributi di costruzione;
3. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
4. spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
5. relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
6. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
7. spese di pubblicità, spese forfetarie, spese relative all'I.V.A.;
8. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;

³ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

9. per materiale di consumo⁴ da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o di arredo;
10. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
11. di avviamento; o di rappresentanza;
12. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
13. relative a beni usati, le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione, ovvero le spese pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
14. spese di personale;
15. spese per acquisto di mezzi di trasporto;
16. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
17. sostenute prima della data di avvio del progetto, fatta eccezione per le spese di progettazione, e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il progetto di investimento d'impresa.

6. Intensità del contributo

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Per **le micro e piccole imprese** l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 20% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per **le medie imprese** l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 10% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.

7. Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili per la stessa struttura ricettiva con quello previsto in regime "de minimis", per cui una struttura ricettiva ubicata nelle aree di montagna può optare per l'uno o per l'altro intervento, ma non è consentita la cumulabilità dei due interventi da parte dello stesso soggetto per la medesima struttura ricettiva.

Sono invece cumulabili le agevolazioni previste dal presente bando con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, purché tale cumulo non dia luogo a un aiuto superiore a quello fissato dal Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

8. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate, complete dei prescritti documenti elencati nel Modulo di domanda, entro il termine perentorio di novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmecomunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.

⁴ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, asciugamani, lenzuola, ecc.).

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda sarà presentata esclusivamente dal rappresentate legale dell'impresa di cui all'articolo 4 del presente bando e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica illustrativa (**Allegato A1**) che contenga:
 - una relazione che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto, rilevando il tipo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente bando, nonché gli aspetti innovativi, di turismo accessibile e sostenibile;
 - il cronoprogramma del progetto;
 - la descrizione analitica e puntuale delle spese previste per la realizzazione del progetto, indicando altresì quantità, prezzo unitario e prezzo totale;
 - nel caso di opere edili/murarie e impianti, valutazione dei costi del progetto mediante computo metrico estimativo da effettuarsi sulla base delle condizioni di mercato con riferimento, ad esempio, ai prezzi pubblicati dalle camere di commercio;
 - nel caso di opere edili/murarie e impianti, estratti dei principali elaborati grafici in scala idonea a rappresentare l'intervento/i e ad illustrare esaurientemente tutto l'immobile o gli spazi oggetto dei lavori.

E' fatta salva la possibilità di allegare alla domanda un ulteriore documento, che dovrà sempre essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, che contenga ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto d'impresa o documenti che attestino il possesso del criterio 3, così come esplicitato all'articolo 9 del presente bando.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere anch'esso firmato digitalmente sempre dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, secondo le modalità previste per la firma della domanda. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti, ad eccezione della documentazione utile alla determinazione dei punteggi riguardanti i "criteri commerciali" di cui all'articolo 9 del presente bando, che potrà essere inviata dal beneficiario entro comunque i termini di scadenza del bando via pec all'indirizzo dip.turismo@pec.regione.veneto.it. E' comunque consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

9. Valutazione dei progetti e priorità

La valutazione dei progetti pervenuti avverrà secondo i seguenti criteri:

Criteri dell'impresa

	Descrizione	Punti
1	Strutture ricettive condotte da giovani imprenditori (età < 35 anni compiuti) oppure da imprenditrici donne (nelle società almeno il 51% dei soci dell'impresa)	8
2	Strutture ricettive ubicate in aree core e buffer delle Dolomiti patrimonio UNESCO	6
3	Possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della vigente normativa	2

Criteri del progetto

	Descrizione	Punti
4	Progetti che prevedono un cofinanziamento maggiore a carico del soggetto richiedente (un punto da attribuire ogni due punti percentuali di decremento del contributo regionale, fino a max 5 punti)	da 1 a 5
5	Progetti che consentono un incremento del livello di classificazione rispetto a quello posseduto al momento della domanda	4
6	Progetti che presentano una componente molto significativa di innovazione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento (almeno il 60% della spesa complessiva).	8
7	Progetti che presentano una componente abbastanza significativa di innovazione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento (tra il 40 e il 60% della spesa complessiva).	6
8	Progetti che presentano una componente significativa di innovazione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento (tra il 20 e il 40% della spesa complessiva).	4
9	Progetti che sono finalizzati anche all'abbattimento delle barriere architettoniche	2
10	Progetti che prevedono anche il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e/o l'adozione di tecniche volte a ridurre gli impatti ambientali	2

Criteri commerciali

	Descrizione	Punti
11	Imprese che operano con più del 50% di turisti stranieri	5
12	Imprese che operano tra il 20 e il 50% con turisti stranieri	3
13	Imprese il cui titolare o i dipendenti abbiano partecipato a corsi di formazione e di aggiornamento di durata minima di 16 ore negli ultimi tre anni (un punto per ogni corso fino ad un max di sette punti)	da 1 a 7
14	Imprese che utilizzano voucher lavoro per meno del 20% del monte ore complessivo da lavoro dipendente utilizzato in un anno.	5
15	Imprese che utilizzano voucher lavoro fra il 20% e il 40% del monte ore complessivo da lavoro dipendente utilizzato in un anno.	2
16	Imprese che aderiscono a circuiti enogastronomici riconosciuti o a "club di prodotto"	2

Con riferimento ai criteri d'impresa, per l'individuazione delle aree core e buffer delle Dolomiti Patrimonio UNESCO si fa riferimento ai criteri fissati nel "Nomination Document of Dolomites for inscription on the World Heritage List Unesco", e alle relative cartografie dei sistemi dolomitici afferenti il territorio veneto disponibili in formato pdf nel sito www.regione.veneto.it.

Con riferimento ai criteri di progetto, sono da considerarsi elementi di innovazione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento quelli inerenti l'ampliamento e la riqualificazione "Customer Oriented" quali a titolo esemplificativo quelli che creano nuovi prodotti/servizi al turista.

In ordine ai criteri commerciali si precisa che i valori dei turisti stranieri sono determinati in ordine agli arrivi dell'anno 2016, dichiarati dal soggetto che è titolare a presentare la domanda di contributo. Per i corsi di formazione si fa riferimento ai corsi svolti negli anni 2014, 2015 e 2016, conclusi prima di presentazione della domanda, ovvero in corso di realizzazione e che si concluderanno entro la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze.

Con riferimento al criterio 16, le cui finalità sono quelle di premiare le imprese che si impegnano, nell'attività ricettiva e di ristorazione, a migliorare gli standard qualitativi dell'offerta enogastronomica, l'impresa dovrà dimostrare l'adesione, in data antecedente alla pubblicazione del presente bando, a circuiti enogastronomici riconosciuti dalla Regione del Veneto nell'ambito di disposizioni legislative regionali (es. Strade del Vino e dei prodotti tipici riconosciute ai sensi della legge regionale n. 17/2000) o in esito a progetti comunitari o di cooperazione territoriale europea realizzati (es. Strada dei Formaggi Bellunesi), nonché a "club di prodotto" di promozione del turismo enogastronomico.

Il punteggio complessivo è dato dalla sommatoria dei punteggi relativi a ogni singolo criterio sopra indicato; a parità di punteggio complessivo ha priorità il progetto con il più elevato valore di investimento ammesso a beneficio.

E' prevista la redazione di quattro distinte graduatorie, una per ciascun ambito provinciale di montagna. Verranno finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi, con la possibilità di riversare eventuali somme che residuano da una graduatoria proporzionalmente nelle altre graduatorie che presentano domande ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi attribuiti allo specifico ambito montano.

10. Istruttoria e pubblicazione graduatorie

L'istruttoria delle domande ricevibili sarà effettuata dalla struttura regionale competente e pubblicata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle istanze.

Nel termine di 120 giorni il Direttore della Direzione Turismo con proprio decreto approva le graduatorie, distinte per ambito provinciale, delle istanze ammissibili a contributo e procede, nei limiti delle disponibilità finanziarie e tenuto conto del cronoprogramma di spesa presentato dai soggetti richiedenti, all'impegno su base pluriennale del contributo concedibile a favore dei beneficiari.

Gli esiti dell'istruttoria saranno notificati, in conformità al presente provvedimento, ai soggetti che risulteranno beneficiari del contributo, ai soggetti la cui istanza sia stata valutata ammissibile ma non finanziabile a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili e ai soggetti esclusi. Nel caso dei soggetti beneficiari ammessi al contributo, nella medesima comunicazione saranno evidenziate le condizioni alle quali sarà erogato il beneficio.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire, compatibilmente con le risorse stanziare a bilancio, lo scorrimento, in tutto o in parte, della graduatoria delle domande ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria.

11. Motivi di esclusione dalle graduatorie

Sono considerate non ricevibili o escluse dalle graduatorie previste dal presente bando le domande:

- trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal SIU;
- prodotte da soggetti non aventi titolo in conformità a quanto sopra esposto;
- il cui progetto non risulti coerente con gli obiettivi e con le finalità del presente bando. Nel caso di compresenza di voci di spesa ammissibili e non ammissibili, qualora risulti operabile lo scorporo, sono stralciate d'ufficio dal computo dell'importo ammissibile le spese relative alle seconde; se lo scorporo non è operabile, l'istanza è esclusa;
- non prodotte entro i termini stabiliti dal bando;
- non firmate digitalmente, ovvero prive dei prescritti documenti allegati;
- con allegati non firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
- che non rispettano quanto disposto dall'articolo 7 ("Cumulo") del presente bando;
- che presentano spese ammissibili inferiori a € 500000,00.

Le motivazioni dell'esclusione dalle graduatorie sono indicate negli elaborati che compongono l'Elenco generale delle domande e le graduatorie di ammissibilità a contributo, dei quali è prevista la pubblicazione nel B.U.R..

12. Modalità per l'esecuzione del progetto e di rendicontazione della spesa sostenuta

Ai sensi dell'articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

Il termine per la realizzazione del progetto da parte del soggetto beneficiario è fissato in mesi 20 (venti) dalla data di comunicazione dell'ammissibilità della domanda al contributo.

Può essere prevista la concessione di una eventuale proroga per un tempo massimo di mesi 8 (otto), la cui richiesta, adeguatamente motivata, deve essere presentata alla Regione del Veneto antecedentemente alla scadenza dei termini.

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, il beneficiario, pena la revoca dello stesso, deve inviare tramite posta elettronica all'indirizzo pec dip.turismo@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:

- a. copia del contratto comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno cinque anni dalla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale;
- b. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune, che dovrà essere successiva alla data della domanda di contributo, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora fosse necessario l'ottenimento del permesso di costruire dall'autorità competente per l'esecuzione del progetto, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, il beneficiario, pena la revoca dello stesso, deve inviare tramite posta elettronica all'indirizzo pec dip.turismo@pec.regione.veneto.it il permesso di costruire, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato.

Ai fini della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare:

- relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti;
- documenti giustificativi delle spese ammesse al contributo: fatture quietanzate idonee a giustificare la spesa del progetto;
- documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario e relativa copia dell'estratto del conto corrente del beneficiario dove risulti l'addebito del bonifico eseguito oppure la copia di assegno non trasferibile firmato dal beneficiario per pagare il fornitore con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l'avvenuto pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
- visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
- in caso di opere edili/murarie, una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
- dichiarazione di fine lavori, se necessaria;
- documentazione fotografica illustrativa del progetto realizzato.

Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario.

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, il Direttore della Direzione regionale Turismo assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di rendicontazione di spesa inferiore alla spesa ritenuta ammissibile a contributo, l'entità dello stesso sarà ridotta in proporzione e in ogni caso non potrà essere inferiore, pena la revoca del contributo, alla soglia minima per l'ammissione al contributo pari a € 500.000,00. Nel caso in cui le spese ammissibili presentate a rendiconto siano inferiori del 50% rispetto a quelle ammesse a beneficio, il beneficiario non potrà partecipare a eventuali bandi regionali del settore turismo pubblicati nell'anno successivo a quello della data di saldo del contributo, salvo cause di forza maggiore⁵.

13. Modalità erogazione del contributo

1. Anticipo

E' prevista la possibilità per il beneficiario di ottenere un anticipo del 40% del contributo spettante, solo se indicato dal beneficiario nel modulo di domanda e previa presentazione di fidejussione.

Il beneficiario, qualora abbia chiesto l'anticipo in fase di domanda, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta di invio di idonea garanzia fideiussoria da parte della Direzione Turismo, dovrà spedirla per posta con raccomandata A.R. alla Direzione Turismo, con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, CAP 30121, Venezia. L'idonea garanzia fideiussoria⁶ inviata, dovrà essere sottoscritta in originale, **avere durata fino a saldo del contributo**, obbligare il fideiussore, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a rimborsare alla Regione l'importo garantito con la fideiussione, qualora il beneficiario non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro il **termine di 30 giorni** dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dalla Regione, di restituzione delle somme anticipate.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interessi legali, ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.. Il fideiussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dalla Regione.

La garanzia fideiussoria è valida ed efficace sino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, senza che siano opponibili eccezioni alla Regione, in particolare quelle fondate sul rapporto tra fideiussore e debitore garantito (es: mancato versamento premi, rifiuto a prestare eventuali controgaranzie) ed anche nel

⁵ Per forza maggiore si intendono, ai sensi della normativa comunitaria, circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un operatore diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

⁶ La garanzia dovrà essere fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all'Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB.

caso che il beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il beneficiario, e rinuncia anche ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.⁷

La fideiussione deve prevedere l' espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. (compensazione fra debiti e crediti) per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il beneficiario abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione.

La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato al fideiussore che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

L'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

2. Acconto/i

Solo se indicato nel modulo di domanda, è prevista la possibilità per il beneficiario di chiedere uno o due acconti del contributo ammesso, a fronte della presentazione di una rendicontazione di spesa pari al 40% delle spese del progetto ammesse a contributo. Nel caso del secondo acconto, le spese presentate a rendicontazione devono essere diverse da quelle presentate per il primo acconto.

E' fatta salva la possibilità di chiedere un acconto anche per il beneficiario che ha richiesto l'anticipo, purché sia stato indicato nel modulo di domanda e sia stata presentata e validata dalla struttura regionale competente la rendicontazione di spesa a copertura dell'importo richiesto come anticipo. In questo caso, le spese presentate a rendicontazione devono essere pari al 40% delle spese del progetto ammesse a contributo e diverse da quelle rendicontate per l'anticipo.

3. Saldo

Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo del contributo alla Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dal termine fissato per la conclusione del progetto, di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, degli acconti e del saldo, a pena di revoca del contributo, l'impresa deve possedere, oltre a quanto previsto all'articolo 4, anche i seguenti requisiti:

- presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
- non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

⁷ Dispositivo dell'art. 1957 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) → Capo XXII - Della fideiussione → Sezione V - Dell'estinzione della fideiussione

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

- non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cd. Clausola Deggendorf).

La Regione del Veneto corrisponde gli importi a titolo di anticipo, acconto e saldo al termine dell'istruttoria della documentazione ricevuta, fatte salve le effettive risorse finanziarie disponibili, derivanti dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

14. Varianti ed economie di spesa, riduzione, rinuncia e revoca del contributo

Le autorizzazioni ad eseguire varianti dovranno essere richieste prima della loro realizzazione e autorizzate dalla Regione del Veneto e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Le varianti potranno essere ammesse solo qualora gli interventi mantengano comunque la destinazione d'uso iniziali e/o finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione. Varianti sostanziali o che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria comporteranno la revoca del contributo.

Le spese sostenute in difformità dal progetto realizzato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di saldo del contributo. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa dovrà essere preventivamente richiesta alla Regione del Veneto che può acquisire i relativi pareri, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Nel caso di rinuncia al contributo assegnato da parte del beneficiario, questa deve essere comunicata tempestivamente a mezzo pec dip.turismo@pec.regione.veneto.it alla Regione del Veneto.

Si procederà alla riduzione del contributo nel caso di:

- una minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa, purché sia stato realizzato uno stralcio funzionale;
- superamento del limite di cumulo con altre agevolazioni finanziarie pubbliche; si opererà una riduzione del contributo tale da rispettare quanto previsto all'articolo 7 del presente provvedimento.

Si procederà invece alla revoca nel caso di:

- mancata realizzazione dell'opera nei termini previsti;
- mancata realizzazione degli interventi che hanno generato punteggio, in fase di stesura della graduatoria, tale da non far più rientrare il progetto eseguito e rendicontato in posizione utile per il finanziamento, tenendo in considerazione anche eventuali scorrimenti della graduatoria;
- mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini prescritti;
- violazione dell'obbligo del mantenimento della destinazione d'uso turistica;
- falsità nelle dichiarazioni rese;
- violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui al presente bando;
- spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori a 500.000 euro;
- intervenuta insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente bando;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato.

Nel caso di revoca del contributo, il beneficiario si impegna alla restituzione del contributo già percepito secondo le modalità che saranno comunicate dalla Regione del Veneto. Il processo di revoca non si applica esclusivamente nel caso in cui intercorrano le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria.

15. Vincolo di destinazione d'uso

Il beneficiario s'impegna a mantenere la destinazione d'uso di ricettività turistica con apertura al pubblico degli interventi realizzati per un periodo di cinque anni successivi alla concessione del contributo, ai sensi

dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

Il vincolo di destinazione d'uso di ricettività turistica si intende violato qualora la struttura ricettiva sia destinata direttamente dal titolare, o attraverso la gestione di soggetti terzi, all'accoglienza, su tutta o su parte della struttura ricettiva, di persone diverse dai turisti⁸, fatti salvi i casi derivanti da provvedimenti straordinari di carattere coattivo, come ad esempio l'ospitalità per sfollati conseguenti eventi sismici. Nel caso di violazione di destinazione d'uso, il soggetto beneficiario decade dal contributo, ed è tenuto alla restituzione completa del contributo concesso secondo le modalità che saranno comunicate dalla Regione del Veneto.

16. Verifiche

La Regione potrà effettuare, sia durante l'attuazione del progetto che nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del sostegno.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

17. Informative ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.

I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali. I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sono comunicati al richiedente con la comunicazione di ricezione dall'istanza da parte della Regione del Veneto.

Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

⁸ Per turista ci si riferisce alla definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo: www.unwto.org